



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati

dott. Pietro Caccialanza	Presidente
dott.ssa Elisabetta Meyer	Giudice Relatore
dott.ssa Manuela Comodi	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale ex artt. 35 *bis* D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c. iscritto al n. 41889/2019 R.G.A.C., promosso da

- , nato a Lima (Perù) il - CUI
difeso dall'Avv. Angelomaria MALARAGGIA

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore* - **Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano**

-resistente -

con l'intervento obbligatorio del **Pubblico Ministero**

1. In Fatto

Con ricorso ex art. 35 *bis* D. Lgs. 25/2008 depositato telematicamente il 03/07/2019, notificato al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione Territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, adiva il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale il 31/05/2019 e notificato in data 06/06/2019.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D. Lgs. 25/2008.

PDF Eraser Free

La Commissione Territoriale non si è costituita, nonostante la regolarità della comunicazione della cancelleria, e non ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa, acquisita tuttavia per il tramite della difesa.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

In ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018, è stata fissata udienza di comparizione delle parti *ex art. 35-bis* comma 11 ed è stata contestualmente disposta l'audizione del ricorrente.

All'udienza del 27/03/2024 il ricorrente ha confermato le dichiarazioni rese innanzi alla Commissione Territoriale e ha risposto alle ulteriori domande riguardo il motivo del suo espatrio. Egli ha inoltre fornito informazioni sulle proprie attuali condizioni abitative, lavorative, familiari e sociali in Italia. Il Giudice, sulle conclusioni del difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la liquidazione del compenso, si è riservato di riferire al Collegio.

La causa è stata decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 08/04/2024.

2. In Diritto

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

La difesa, come da conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, ha chiesto di riconoscere lo *status* di rifugiato, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie *ex art. 5* comma 6 T.U.I., ovvero ancora il diritto di asilo *ex art. 10* Costituzione.

In sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, il 09/04/2019, e, in seguito, il 10/05/2019, il ricorrente, esprimendosi in lingua *spagnola*, in ordine alle condizioni di vita in patria ha dichiarato:

- ▶ di essere nato a Lima;
- ▶ di essere di religione cattolica;
- ▶ di avere studiato all'università, senza laurearsi;
- ▶ di avere svolto l'attività di agente di polizia municipale;
- ▶ di avere lasciato il Perù nel 2015, dove ha ancora una sorella e la madre, con le quali è in contatto; il figlio vive con la madre in Argentina.

Quanto ai **motivi** che lo avevano indotto a espatriare ha dichiarato di essere fuggito per le discriminazioni subite in quanto persona affetta da HIV, malattia contratta sessualmente prima dell'espatrio.

In particolare, ha riferito che:

- ▶ attorno ai 16/17 anni iniziava ad avere relazioni omosessuali;
- ▶ aveva un figlio nato dalla relazione con una donna, terminata dopo pochi anni "*perché l'ultimo anno non mi sentivo a mio agio a convivere con lei perché avevo capito che avevo un'altra inclinazione*"¹;

¹ Cfr. verbale audizione 10/05/2019 pag. 2

PDF Eraser Free

► dopo qualche difficoltà la donna lo comprendeva e dopo questa esperienza aveva relazioni solo con uomini (*"non ha reagito in maniera violenta; ha detto che non se lo aspettava e che rispettava il mio modo di essere"*²);

► intratteneva due relazioni importanti, la prima durata circa 5 anni e la seconda circa 6: *"ci siamo conosciuti in un centro commerciale dove stavo facendo compere, abbiamo iniziato a parlare e ci siamo scambiati i numeri, a volte pranzavo a casa sua e andavamo a fare shopping insieme...poi lui è andato a lavorare in un'altra città..l'altro mio compagno l'ho conosciuto tramite amici che avevamo in comune; avevamo un modo di pensare simile, quindi la relazione è andata bene perché ci capivamo molto; quando a volte mi sentivo trattato male ed ero giù di morale lui mi faceva sentire bene, per me è stato un supporto morale"*³;

► a causa di tali relazioni subiva discriminazioni perché *"nel [suo] Paese essere omosessuali è considerata una cosa brutta, quindi loro ti prendono in giro"*⁴;

► a seguito di alcuni controlli nel 2013/2014 scopriva di essere affetto da HIV (*"quando uno fa una vita differente è necessario fare dei controlli e durante uno di questi controlli lo ho scoperto"*⁵);

► con la conoscenza della malattia in capo a terzi aumentavano le discriminazioni subite: *"le cose non erano più le stesse al lavoro, mi avevano licenziato e io sapevo che era per questo motivo; poi quando uno va ad un colloquio di lavoro ti chiedono un certificato medico e io ho questa malattia"*⁶;

► in Perù non poteva avvalersi di un sistema sanitario adeguato alle sue condizioni di salute.

In ordine al **timore** di ritornare nel proprio Paese ha riferito: *"se tornassi continuerei ad essere discriminato a causa dell'omofobia e del fatto di essere malato di HIV"*.

La Commissione Territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale ritenendo, in particolare:

► credibili e pertanto accettati gli elementi relativi alla nazionalità e alla provenienza dalla città di Lima;

► non credibili gli elementi relativi all'orientamento omosessuale del richiedente e pertanto rigettati, in quanto generica e confusa la narrazione relativa alla presa di coscienza dell'omosessualità e alle sue condizioni di vita, con particolare riferimento alle relazioni avute;

► non credibili gli elementi relativi alle discriminazioni subite in quanto non circostanziati;

► credibile il profilo personale legato alla malattia, comprovato dalla documentazione medica allegata;

► non fondato il timore di persecuzione relativo alla malattia in quanto nel Paese di origine, sebbene le persone affette da HIV siano discriminate, non si ritiene che tali

² Cfr. verbale audizione 10/05/2019 pag. 2

³ Cfr. verbale audizione 10/05/2019 pag. 9

⁴ Cfr. verbale audizione 10/05/2019 pag. 3

⁵ Cfr. verbale audizione 09/04/2019 pag. 3

⁶ Cfr. verbale audizione 10/05/2019 pag. 3

PDF Eraser Free

discriminazioni assurgano al rango di persecuzione, anche tenuto conto degli sforzi fatti dal governo peruviano sotto il profilo sanitario e anche sociale.

La Commissione Territoriale ha quindi ritenuto insussistente un timore fondato di persecuzione personale e diretta che presenti un nesso di causalità con i presupposti dello *status* di rifugiato, e ha altresì ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di altra forma residuale di protezione prevista dalla legge.

3. Sulla completezza degli atti

In ordine al profilo della completezza degli atti, particolarmente rilevante quando occorre valutare vicende nelle quali siano dedotti elementi potenzialmente riferibili a gravi atti di persecuzione, si deve ricordare il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione, nella causa C.560/2014 (sentenza resa il 9 febbraio 2017): *“Deve essere organizzato un colloquio quando circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l’autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda”*.

Si vedano inoltre i seguenti punti della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia (Seconda Sezione) il 26 luglio 2017 nella causa C 348/16, sull’esistenza (o meno) di un obbligo, ricavabile dalla direttiva “Procedure” e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in capo al giudice di procedere sempre e in ogni caso al rinnovo del colloquio personale:

42 Nel caso di specie, l’obbligo di procedere all’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, deve essere interpretato nel contesto dell’intera procedura d’esame delle domande di protezione internazionale disciplinata da tale direttiva, tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell’articolo 14 della direttiva citata.

43 A questo proposito va constatato che, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente quando esso procede all’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto previsto all’articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva.

44 Ne consegue che, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 e da 65 a 67 delle conclusioni, la necessità che il giudice investito del ricorso ex articolo 46 della direttiva 2013/32 proceda all’audizione del richiedente deve essere valutata alla luce del suo obbligo di procedere all’esame completo ed ex nunc contemplato all’articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente. Tale giudice può decidere di non procedere all’audizione del richiedente nell’ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente solo nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale con il richiedente in occasione del procedimento di primo grado. In circostanze del genere, infatti, la possibilità di omettere lo svolgimento di un’udienza risponde all’interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti, menzionato al considerando 18 della direttiva citata, che sia presa una

PDF Eraser Free

decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.

Con un consolidato orientamento espresso sul punto la Corte di Cassazione ha ribadito che in caso di indisponibilità della videoregistrazione non vi è automatismo tra obbligo del giudice di fissare udienza e necessità di ripetere l'audizione e che pertanto *"all'obbligo di fissare l'udienza non consegue automaticamente quello di procedere all'audizione del richiedente, purché sia stata garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale, senza che sia necessario rinnovare l'audizione dello straniero, se tale domanda risulti manifestatamente infondata in base agli elementi di prova desumibili dal fascicolo e a quelli emersi attraverso l'audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa"*⁷.

A seguito dell'impugnazione, si è ritenuto opportuno procedere a nuova audizione dell'interessato per consentirgli di superare alcune inconsistenze rilevabili dal verbale redatto avanti alla C.T., in ossequio al principio di cooperazione e, quanto al diritto di essere sentiti nel corso del procedimento di protezione, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: *"deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda ..."*.

Sentito dal Tribunale in data 27/03/2024, il ricorrente ha dichiarato quanto segue:

Come ha monitorato la sua salute fino a quando ha fatto la domanda di protezione? *Quando sono arrivato stavo male, avevo la neurosifilide, sono stato ospedalizzato una ventina di giorni. Mi hanno somministrato farmaci retrovirali.*

Come si è mantenuto dall'arrivo in Italia? *Andavo a fare le pulizie tramite il passaparola tra le persone che conoscevo.*

Ha legami d'affetto qui in Italia? Se sì, se la sentirebbe di parlarcene? *Adesso no, però ho avuto una relazione omosessuale che è durata circa due anni, Ho conosciuto questa persona che mi faceva stare bene perché pensava come me. Era un connazionale, che è tornato poi in Perù. Da allora non ho più avuto relazioni stabili, ma solo dei rapporti occasionali. Ho deciso di concentrarmi su di me, sulla mia salute. Ho paura di contagiare eventuali partner.*

Come vivevate la vostra relazione in rapporto alla malattia dell'HIV? *Anche la persona che ho menzionato sopra era sieropositiva, quindi c'era più "libertà" nella gestione del nostro rapporto.*

Frequenta associazioni per i diritti delle persone LGBT in Italia? *Per il momento no, ce ne sono poche e non ho avuto modo di frequentarne nessuna, anche per gli orari del mio lavoro.*

Come sta di salute? Riesce a curarsi? *Assumo quotidianamente una terapia retrovirale. Sono seguito dall'ospedale Sacco.*

Sul suo orientamento sessuale e l'HIV

In CT ha riferito di essere cresciuto in Perù con la consapevolezza di essere bisessuale e poi di aver cambiato, lo conferma? *No, c'è stato un problema di comprensione con l'interprete. Io non ho mai detto di essere bisessuale, non conoscevo nemmeno questa*

⁷ Cfr. Cass. n. 28966/2019; conf. n. 5973/2019; n. 2817/2019; n. 17717/2018

PDF Eraser Free

parola. La risposta corretta è che io non ero stato prima con una donna. Io sono sempre stato omosessuale, non ho mai cambiato.

Potrebbe spiegarci meglio questo passaggio? Il fatto che io sia stato con una donna non significa che io fossi bisessuale.

Come viveva come omosessuale una relazione con una donna? La relazione è durata meno di un anno, perché non potevo sostenere la situazione. La società dove vivevo non mi permetteva di essere sincero, la mia condizione era un problema per la mia famiglia ma anche per la madre di mio figlio. Ho deciso allora di fare un passo indietro: quando mi sono rivelato alla mia compagna lei non riusciva a capire. Poi lo ha accettato. D'altra parte io non sapevo come portare avanti la relazione e lei sospettava che ci fosse qualcosa che non funzionava.

Per quale motivo ha iniziato una relazione con una donna? Perché per un lungo periodo non avevo frequentato donne, e il rapporto mi serviva per dimostrare che non ero diverso. Io già conoscevo la madre di mio figlio, mi è servita per dimostrare che ero eterosessuale.

Lei come definisce il suo orientamento sessuale oggi? Omosessuale / Bisessuale / altro? Gay.

In CT ha riferito di aver contratto la malattia sessualmente, lo conferma? Sì.

Se sì, saprebbe fornire ulteriori dettagli in merito a questo aspetto? Nel 2010, credo, il mio compagno mi disse di essere malato. Era una relazione continua ma non stabile al 100% e in alcuni momenti avevamo avuto rapporti senza protezioni. Al primo test risultai negativo, al secondo positivo.

Ricorda quale fu la sua reazione nell'apprendere la notizia? Ho sentito il mondo cadermi addosso. Conosco tante persone che sono morte per questo motivo e non riesco a pensare che poteva accadere anche a me.

Sulla discriminazione

In CT ha riferito di aver subito discriminazione in Perù a causa della sua malattia, lo conferma? Sì, ho vissuto tante cose brutte.

All'epoca dove lavorava? All'ufficio comunale del distretto di Sulco.

Ricorda un episodio in particolare? Se la sente di raccontarcelo? Sul posto di lavoro e anche nel mio quartiere giravano voci sulla mia omosessualità.

E poi cosa è successo? Mi prendevano in giro, mi insultavano, mi chiamavano "checca", "sieropositivo", dicevano di non avvicinarmi a loro; a mi chiamavano "sieropositivo". A volte mi hanno colpito con le pietre, mi tiravano per la giacca. Quando sono andato al commissariato per raccontare quello che mi succedeva mi hanno detto che non erano fatti meritevoli della loro attenzione. Sono stato raccomandato a un lavoro nella vendita di strumenti informatici in un centro commerciale e la persona alla quale mi sono presentato mi ha detto che preferiva non avere problemi con persone che si trovavano nella mia condizione.

Si è ripetuta questa situazione? Sì. Mi sono presentato un po' truccato a una fiera dove avrei avuto una occasione di lavoro. Quando la persona che mi doveva selezionare mi ha visto, ha alzato le mani al cielo (il ricorrente si fa capire a gesti) e sorridendomi mi ha detto che non ero adatto. In una seconda occasione, per un incarico in un ufficio comunale diverso da quello ove avevo lavorato, mi presentai al contatto che avevo con tutti i documenti necessari, ma mi sentii rispondere "io so che tu sei una checca, già gli altri sanno il tuo problema e quindi non posso aiutarti". Tutti questi fatti sono successi nella zona in cui vivevo, nel distretto di Sulco. In seguito ho deciso di trasferirmi nel distretto di San Juan Lurigancho, una zona molto estesa dove nessuno mi conosceva.

Ci racconta di quando ha perso il lavoro? Cosa le fu detto esattamente? Un ragazzo che lavorava con me sapeva che ero omosessuale: mi sono dovuto licenziare perché mi giungevano indirettamente suoi messaggi offensivi. Mi hanno detto che non potevo più

PDF Eraser Free

lavorare, non perché lavoravo male ma a causa della perché sapevano della mia omosessualità. Mi ha informato una amica, che lavorava nelle risorse umane: mi ha detto che il mio contratto non era stato rinnovato a causa della mia omosessualità, non già per riduzione di personale.

Quando è successo? Nel 2009/2010.

Come faceva a mantenersi una volta rimasto senza lavoro? Come si procurava i farmaci per la sua malattia? Mi mantenevo con i miei risparmi. Avevo anche la casa che mi aveva lasciato mio padre.

Sul timore

È in contatto ancora con sua madre o con qualcuno in Perù? Se sì, con chi e cosa le riferiscono? Ho un buon rapporto con la madre di mio figlio, che conosce la mia situazione: ora vive in Argentina con mio figlio, che studia, si è sposata e ha due figli. Della mia famiglia di origine solo mia sorella sa della mia omosessualità, non i miei genitori, che sono anziani. Mia mamma è altresì malata

Cosa pensa le accadrebbe in caso di rientro in Perù? Ho timore per la mia salute perché i farmaci retrovirali scarseggiano. Quando ero ancora in Perù, ricordo che in una occasione non sono riuscito ad averli per tre settimane. I farmaci sono gratuiti, ma gli esami no; un esame come quello che io faccio ogni quattro mesi può costare 150 euro.

Ha altro da aggiungere? Non ho raccontato a nessuno al di fuori della comunità lgbt della mia situazione.

Ritiene pertanto il Collegio che la fase di raccolta dei fatti rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale debba considerarsi chiusa.

4. Sulla valutazione di credibilità

Come insegna la Suprema Corte, *"la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del Paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del Paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D. Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)"⁸.*

Nella specie non ci sono ragioni per dubitare che il ricorrente, come da lui dichiarato, sia cittadino del Perù, come del resto accettato dalla Commissione Territoriale e non contestato dalla difesa.

⁸ Cfr. Cass. civ. sez. VI, ord. 14 novembre 2017, n. 26921

PDF Eraser Free

È quindi rispetto a questo Paese che, valutati i fatti e la condizione personale del richiedente, deve essere esaminato il rischio connesso a un eventuale rimpatrio.

La difesa ha contestato la valutazione della Commissione Territoriale reputando circostanziata la narrazione dei fatti.

Il Collegio ritiene credibile quanto narrato dal ricorrente, non condividendo la valutazione della Commissione Territoriale riguardo la sommarietà del racconto che si reputa invece coerente e non stereotipato.

Il ricorrente ha narrato di aver preso consapevolezza del suo orientamento sessuale già in giovane età ma di aver iniziato le sue prime frequentazioni omosessuali solo più avanti, e di averlo tenuto nascosto ai familiari e alla comunità di appartenenza per paura di essere discriminato (*"se mia madre lo sapesse morirebbe"*⁹).

Sul punto, in sede di audizione in Tribunale ha precisato meglio i passaggi relativi alla sua presa di coscienza, richiamando anche il tentativo fatto per nascondere alla società la sua vera identità: egli ha dichiarato di essere sempre stato omosessuale e di avere voluto intraprendere una relazione con una donna al fine di nascondere il suo orientamento (*"D: Per quale motivo ha iniziato una relazione con una donna? Perché per un lungo periodo non avevo frequentato donne, e il rapporto mi serviva per dimostrare che non ero diverso. Io già conoscevo la madre di mio figlio, mi è servita per dimostrare che ero eterosessuale. D: Lei come definisce il suo orientamento sessuale oggi? Omosessuale / Bisessuale / altro? Gay"*¹⁰).

E ancora, un passaggio rilevante ai fini della decisione qui assunta, è la dichiarazione del ricorrente rispetto alla percezione sociale di lui avuta anche prima del suo rivelarsi apertamente omosessuale: *"pensano che siccome ho questa malattia sono omosessuale e quindi non mi assumono"*¹¹.

Il ricorrente ha infatti dettagliato gli atti discriminatori subiti negli anni in ambito sociale e, soprattutto, lavorativo per effetto della malattia in una con la sua identità di genere: *"Sono stato raccomandato a un lavoro nella vendita di strumenti informatici in un centro commerciale e la persona alla quale mi sono presentato mi ha detto che preferiva non avere problemi con persone che si trovavano nella mia condizione"*¹²... *"Mi prendevano in giro, mi insultavano, mi chiamavano "checca", "sieropositivo", dicevano di non avvicinarmi a loro; mi chiamavano "sieropositivo". A volte mi hanno colpito con le pietre, mi tiravano per la giacca. Quando sono andato al commissariato per raccontare quello che mi succedeva mi hanno detto che non erano fatti meritevoli della loro attenzione"*¹³.

Al timore connesso al difficile vissuto personale il ricorrente ha infine aggiunto quello legato alla scarsa accessibilità alle cure necessarie per la patologia di cui è affetto¹⁴: *"Ho timore per la mia salute perché i farmaci retrovirali scarseggiano. Quando ero ancora in Perù, ricordo che in una occasione non sono riuscito ad averli per tre*

⁹ Cfr. verbale audizione CT, pag. 10

¹⁰ Cfr. verbale audizione 27/03/2024

¹¹ Cfr. verbale audizione CT, pag. 9

¹² Cfr. verbale audizione 27/03/2024

¹³ Cfr. verbale audizione 27/03/2024

¹⁴ V. ricorso doc. 6

PDF Eraser Free

settimane. I farmaci sono gratuiti, ma gli esami no; un esame come quello che io faccio ogni quattro mesi può costare 150 euro”¹⁵.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra elencate il narrato è apparso credibile: il ricorrente ha effettuato ogni ragionevole sforzo per circostanziare i fatti (lettera a dell’articolo 3 comma 5 del D.lgs. 251 del 2007) e il racconto è, come detto, coerente e verosimile (lettera c dell’articolo 3 comma 5 del D.lgs. 251 del 2007).

a. Sullo status di rifugiato

Per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, secondo il D. lgs.n.251/2007, che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia un “fondato timore” di subire:

da parte dei soggetti indicati dall’art. 5¹⁶;

atti persecutori come definiti dall’art.7¹⁷;

per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all’art. 8¹⁸.

Deve, altresì, apparire ragionevole l’esclusione dell’esistenza dei soggetti di cui all’art. 6¹⁹.

Ritiene il Collegio che detti elementi siano integrati nel caso in esame. Il ricorrente, infatti, ha narrato una vicenda che il Tribunale ritiene credibile e ha descritto atti che possono essere ricondotti alla fattispecie legale di persecuzione.

Secondo le fonti consultate la Costituzione peruviana include un ampio divieto di discriminazione riguardo le relazioni tra persone dello stesso sesso. Tuttavia, poche leggi nazionali menzionano l'orientamento sessuale e l'identità di genere come categorie meritevoli di protezione, il che lascia spazio a interpretazioni che trascurano i diritti delle persone LGBTQI+²⁰.

Sebbene non vi siano leggi che formalmente criminalizzano le relazioni consenzienti tra persone dello stesso sesso, alcune organizzazioni della società civile riportano infatti che occasionalmente alcune normative locali hanno colpito in modo sproporzionato la comunità LGBTQI+²¹. Restano vietati i matrimoni tra persone dello stesso sesso²².

¹⁵ Cfr. verbale audizione 27/03/2024

¹⁶ Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione

¹⁷ come definiti dall’art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7)

¹⁸ gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinione politica

¹⁹ Stato, partito e organizzazioni, anche internazionali, che controllino lo Stato o parte del suo territorio e che offrano protezione dalle condotte persecutorie

²⁰ USDOS – US Department of State (Author): 2022 Country Report on Human Rights Practices: Perù, 20 marzo 2023, <https://www.ecoi.net/en/document/2089223.html>

²¹ USDOS – US Department of State (Author): 2022 Country Report on Human Rights Practices: Peru, 20 marzo 2023, <https://www.ecoi.net/en/document/2089223.html>; IPS – Inter Press Service - News Agency (Author): Peruvian Trans Women Fight for Their Right to Identity, 12 settembre 2022 <https://www.ipsnews.net/2022/09/peruvian-trans-women-fight->

PDF Eraser Free

Nel caso in esame, il Collegio ha valutato il timore espresso dal ricorrente all'interno di un *unicum*, una sfera che vede la sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale come inclusiva di una doppia condizione: quella di persona affetta da HIV oltre che di persona appartenente alla categoria LGBTQI+.

Quanto ai dati sull'HIV²³, risulta che tra il 2010 ed il 2016 il *trend* sia delle nuove infezioni che dei casi di morte conseguente sia in costante diminuzione: meno 14% - quanto a casi di nuove infezioni - e circa il 30% in meno di morti, anche se talune fonti riferiscono di un decremento delle morti fino al 62%²⁴.

Ad una diffusione dei dispositivi sanitari sul territorio e ad una serie di progetti statali che hanno abbassato sia il numero delle nuove infezioni che il numero dei decessi, resistono tuttavia alcune criticità relative alle spese delle cure: vi sono indicazioni di proteste delle associazioni di pazienti che criticano l'atteggiamento dei vari governi, i quali non sembrano mediare il costo dei farmaci antiretrovirali con la sola casa farmaceutica che li distributrice su tutto il paese²⁵.

Quanto occorso al ricorrente risulta coerente con le informazioni relative al Paese di provenienza acquisite in tema di discriminazioni e molestie nei confronti delle persone affette da HIV in materia di occupazione, alloggio e inclusione sociale²⁶ e integrano la

[right-identity/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=peruvian-trans-women-fight-right-identity](https://www.ecoi.net/en/document/2089589.html)

²² AI – Amnesty International (Author): Amnesty International Report 2022/23; The State of the World's Human Rights; Peru 2022, 27 marzo 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089589.html>

²³ Cfr. Country Profile, Perù, Unaid, [Peru | UNAIDS](https://www.unaids.org/en/country-profile/peru)

²⁴ Cfr. <http://aidsinfo.unaids.org/> voce Peru e <https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/peru>: Peru has seen the highest reduction of AIDS-related deaths in Latin America (62% between 2000 and 2016). Since 2006, Peru has covered the costs of its AIDS response. In the coming years, the priorities of the HIV national response include closing the gaps in the HIV continuum of care (especially access to testing and retention in care), building the sustainability of HIV prevention and eliminating stigma and discrimination.

²⁵ 23 January 2015: People living with HIV in Peru have demanded the Minister of Health, Aníbal Velásquez Valdivia, to declare the need for antiretroviral medication a national interest, and to lift the monopoly on medication, making it possible to buy generic treatment at a much lower price. Currently the US pharmaceutical company Bristol-MyersSquibb has a government monopoly on the provision of the antiretroviral treatment Atazanavir, meaning the government is unable to buy any other treatment brand. This means that the Peruvian government pays US\$10 for a 300 milligrams pill, spending close to US\$9 million on Atazanavir tablets each year. Only by lifting the government monopoly of Bristol-Myers-Squibb, can the medication be brought to the market at a much lower price, making it more widely available to Peruvians. That the medication is overpriced is clear when prices are compared to countries in the same region. In Bolivia, the same medication is 95.4 percent cheaper, and about half the price compared to Argentina, Brazil, Colombia and Mexico. The Peruvian Network of Patients and Consumers argues that there is no justification for buying Atazanavir at such a high price, and it is very easy to put a mechanism in place which make it possible to buy medication a much lower price. People feel that the Peruvian government is over paying for the needed drugs with tax money and that the pharmaceutical company is making a lot of money on the back of the Peruvian tax payers. <https://www.avert.org/news/people-living-hiv-peru-protest-against-high-treatment-prices>

²⁶ Cfr. USDOS – US Department of State (Author): 2022 Country Report on Human Rights Practices: Peru, 20 marzo 2023, <https://www.ecoi.net/en/document/2089223.html>

PDF Eraser Free

nozione di persecuzione che legittima il riconoscimento della protezione internazionale.

Anche le discriminazioni subite dal ricorrente in quanto membro della comunità LGBTQI+ riguardano più di un aspetto legato alla propria autodeterminazione personale e professionale. Il ricorrente ha infatti riferito la costante difficoltà nel trovare una occupazione che gli permettesse il sostentamento e, di conseguenza, la possibilità di cura per la sua identità sessuale, in un intreccio peraltro stretto con la malattia: "*pensano che siccome ho questa malattia sono omosessuale e quindi non mi assumono*"²⁷.

A seguito dell'analisi svolta non vi è dubbio, dunque, che il ricorrente rischi di essere stigmatizzato in ragione dell'appartenenza a un gruppo sociale le cui caratteristiche, rappresentate dall'identità di genere e dalla malattia, nel Paese di origine lo hanno già reso vittima delle discriminazioni sopra menzionate.

Risulta quindi integrato il secondo requisito necessario ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, che richiede che gli atti persecutori di cui all'art.7 del D.lgs. 251/2007 siano posti in essere per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8 (motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale od opinione politica).

Atteso infine che in caso di rientro in Perù il ricorrente potrebbe essere oggetto di persecuzione da parte di agente terzo persecutore senza possibilità di difesa (stante la scarsa efficacia delle misure poste in essere nel Paese di origine) per appartenenza ad un determinato gruppo sociale ai sensi dell'art 1 lett. A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951, deve riconoscersi allo stesso lo status di rifugiato.

L'accoglimento della domanda principale assorbe l'esame delle domande subordinate.

5. Sulle spese

La mancata costituzione dell'amministrazione resistente esime il Tribunale dal pronunciarsi sulle spese di lite.

Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA in data 12/09/2019 (n. 2019/6170).

Si provvede con contestuale separato provvedimento alla liquidazione dei compensi maturati dal difensore del ricorrente.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano così provvede:

- accoglie il ricorso presentato da _____, nato a Lima (Perù) il _____ - CUI _____ - e, per l'effetto, riconosce allo stesso lo *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951;
- nulla sulle spese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 08/04/2024

Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisabetta Meyer

Il Presidente
Dott. Pietro Caccialanza

²⁷ Cfr. verbale audizione 01/05/2019 pag. 9

PDF Eraser Free